

DELIBERAZIONE NR. 1787 DEL 05/11/2025

OGGETTO: ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ROCHE S.P.A. A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO P17-03-82 “ATTIVAZIONE SERVIZIO INIEZIONI INTRAVITREALI PRESIDIO DI SAN GIOVANNI BIANCO” PROPOSTO DALLA SC OCULISTICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 2156 del 15 dicembre 2016 è stato approvato un bando per la ricerca di contributi da soggetti privati o pubblici per il supporto economico di progetti aziendali mediante sponsorizzazione o liberalità, definizione dei criteri generali di collaborazione e partnership;
- con deliberazione n. 1143 del 4 luglio 2025 è stato approvato, nell’ambito del bando n. 17, il progetto P17-03-82 “Attivazione servizio iniezioni intravitreali presidio di San Giovanni Bianco” proposto dalla SC Oculistica;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/18575 del 5 agosto 2004 “Linee guida per l’attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati”;
- le “Linee guida in materia di sponsorizzazioni” trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2019.0002949 del 24 gennaio 2019;

Vista la comunicazione del 26 agosto 2025, prot. ASST n. 58086, con la quale Roche S.p.A. ha dichiarato l'intenzione di supportare la realizzazione del progetto P17-03-82 con un contributo di € 15.000,00 (quindicimila/00) al netto dell’IVA previa sottoscrizione di contratto di sponsorizzazione;

Visto, altresì, il testo del contratto di sponsorizzazione condiviso con detta società;

Accertata la possibilità di accettare l'erogazione di detta società finalizzata al sostegno del progetto P17-03-82 e di sottoscrivere il contratto (allegato A, al quale si rinvia);

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di accettare l'erogazione di Roche S.p.A. quantificata in € 15.000,00 (quindicimila/00) al netto di IVA, finalizzata alla realizzazione del progetto P17-03-82 "Attivazione servizio iniezioni intravitreali presidio di San Giovanni Bianco" proposto dalla SC Oculistica;
2. di sottoscrivere con Roche S.p.A. il contratto di sponsorizzazione, nel testo allegato al presente provvedimento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte della società e l'impiego da parte dell'ASST di detta somma;
3. di dare mandato alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità di introitare il contributo di cui al punto 1, destinandolo ad apposita autorizzazione di spesa finalizzata al finanziamento del progetto;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ex art. 43 L. 449/1997

(di seguito, il “**Contratto**”)

tra

Roche S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, capitale sociale € 34.056.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza 00747170157, in persona dei suoi procuratori dott. Andrea Gnesutta e dott.ssa Valentina Grimoldi domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “**Roche**”),

- da una parte -

e

ASST PAPA GIOVANNI XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1 codice fiscale/partita iva 04114370168, rappresentato ai fini del presente atto dal legale rappresentante dott. Francesco Locati nella sua qualità di direttore generale (di seguito, “**ASST**”)

- dall'altra parte -

(Roche e ASST, di seguito, saranno altresì definiti singolarmente come la “**Parte**” o, congiuntamente, come le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- i. Roche è una società italiana, appartenente ad un gruppo multinazionale che opera nell’ambito del settore farmaceutico e la cui attività è principalmente focalizzata sulla commercializzazione di prodotti farmaceutici e sulla ricerca medica e clinica;
- ii. ASST è un’azienda pubblica del servizio sociosanitario lombardo che ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 concorre con tutti gli altri soggetti del servizio stesso all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di eventuali livelli aggiuntivi definiti da Regione Lombardia;
- iii. ASST persegue attivamente la propria mission promuovendo – tra l’altro - lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali di elevata specializzazione, consolidando la collaborazione ormai pluriennale con istituti di ricerca e università italiane e straniere, svolgendo attività di formazione e di studio finalizzata a trasferire alla clinica le conoscenze e i metodi della ricerca;
- iv. alla luce di tali valutazioni l’ASST, nell’ottica più ampia di conseguire obiettivi di sostenibilità, innovazione, servizi ai pazienti, ottimizzazione gestionale e risparmi di spesa nell’organizzazione della propria struttura, ha ritenuto di indire una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di sponsor mediante emissione in data 4 luglio 2025 di un bando per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di un progetto “Attivazione servizio iniezioni intravitreali presidio San Giovanni Bianco” (il “**Bando**” e, come meglio descritto *sub* Allegato “A”, il “**Progetto**”), al fine di valutare la disponibilità di aziende e partner privati a supportarne la realizzazione, nella forma di una collaborazione/convenzione tra pubblico e privato ai sensi dell’art. 43 L. 449/1997;

- v. Roche, impegnata a migliorare il percorso terapeutico dei pazienti con malattie croniche e cronico-degenerative dell'occhio con particolare riguardo alla Degenerazione maculare senile (DMS) e, l'Edema Maculare Diabetico ha dimostrato la propria volontà a sponsorizzare il Progetto, partecipando al Bando, tramite apposita manifestazione d'interesse (*sub* Allegato "B");
- vi. l'ASST, con nota del 1 ottobre 2025, prot. n. 66777/25, ha ritenuto di accogliere l'adesione da parte di Roche al Bando e ha disposto la sottoscrizione del presente Contratto nelle forme previste dall'art. 43 della L. 449/1997¹;
- vii. pertanto, mediante il Contratto le Parti intendono disciplinare e regolamentare i reciproci rapporti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. FINALITÀ DEL CONTRATTO

- 2.1. Il Contratto ha come finalità la regolamentazione del rapporto di sponsorizzazione tra ASST (in veste di *sponsee*) e Roche (in veste di *sponsor*) nelle modalità realizzative di cui al Bando.
- 2.2. Le Parti riconoscono che il Progetto è finalizzato a:
- realizzare un nuovo servizio presso la SC Oculistica del presidio San Giovanni Bianco in cui eseguire iniezioni intravitreali (IVT) al fine di ridurre le liste d'attesa e migliorare l'assistenza ai pazienti con maculopatia.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 3.1. In virtù del Contratto, le Parti si impegnano nei termini che seguono:

- 1) **Roche** si impegna a corrispondere la somma complessiva, a titolo di corrispettivo, di cui al successivo articolo 5, che l'ASST utilizzerà per la realizzazione del Progetto.
Resta inteso che sarà responsabilità dell'ASST gestire il Progetto nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché la ripartizione al proprio interno dell'importo, a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione, ricevuto da Roche per la copertura dei relativi costi, a patto che lo stesso venga impiegato esclusivamente a tali fini e in alcun modo venga destinato a scopi diversi da quelli previsti dal Contratto.
- 2) L'ASST si impegna, a fronte del corrispettivo ricevuto da Roche:
 - a) ad impiegare tale somma complessiva esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al Contratto, come descritte in premessa e al presente articolo 3;
 - b) realizzare il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte dello Sponsor;

¹ Art. 43, L. 449/1997 : “1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.

- c) ad attivare un servizio per iniezioni intravitreali presso la SC Oculistica del presidio di San Giovanni Bianco, che consentirebbe un maggiore accesso alle cure con conseguente riduzione dei tempi di attesa e, quindi, un miglior outcome visivo dei pazienti.
- d) a selezionare e contrattualizzare, nel rispetto della normativa di settore vigente, anche relativamente alla congruità della retribuzione, una o più figure professionali con adeguata esperienza da impiegare all'interno del presidio di San Giovanni Bianco, allo scopo di potenziare la SC Oculistica. Resta espressamente inteso che Roche non avrà alcun coinvolgimento, intervento diretto o indiretto nella procedura di selezione della figura professionale per la realizzazione del Progetto;
- e) a retribuire in misura adeguata tale/i figura/e professionale/i per il lavoro svolto, esonerando e manlevando, sin d'ora, Roche da qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti a tale riguardo;
- f) a veicolare il nome e il segno distintivo di Roche in tutte le iniziative ed attività di comunicazione come indicato sul bando "*Spazi pubblicitari dedicati presso il presidio e nelle iniziative di comunicazione correlate all'apertura del servizio IVT*" aventi ad oggetto la descrizione del ruolo e dei vantaggi apportati e benefici derivanti dal Progetto e in tutte le attività aventi una ricaduta pubblica (impegnandosi a tal fine a dare eco all'iniziativa e al contributo di Roche rispetto alla stessa).

Resta espressamente inteso tra le Parti che Roche, in qualità di sponsor, avrà diritto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, di pubblicizzare in qualsiasi sede il proprio ruolo di sponsor del Progetto.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE E GARANZIE

- 4.1. Le Parti garantiscono l'esecuzione delle attività nel rispetto di ogni legge o regolamento ed in ottemperanza degli eventuali adempimenti etici e regolatori applicabili ai fini del Contratto.
- 4.2. Il Contratto non configura una licenza di marchio e non conferisce all'ASST alcun diritto di utilizzazione del marchio Roche al di fuori di quanto previsto. Conseguentemente, l'ASST si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del marchio Roche così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto della stessa.
- 4.3. L'ASST si impegna a realizzare quanto qui convenuto con allocazione di proprie risorse organizzative, strutturali e di personale necessarie, in relazione alle quali garantisce la propria piena idoneità ed il pieno rispetto delle normative attinenti, incluse quelle in materia contrattuale, di previdenza e di sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i), con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contenute nel Contratto, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 4.4. In considerazione del fatto che Roche non avrà alcun coinvolgimento, intervento diretto o indiretto sotto il profilo tecnologico, contenutistico, organizzativo e di risorse ai fini del Progetto, l'ASST si impegna: (i) a manlevare Roche da qualsiasi pretesa possa pervenire in tal senso, assumendo altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al personale / strutture / pazienti nello svolgimento del servizio; (ii) a manlevare (anche mediante idonea copertura assicurativa) Roche da ogni contestazione ed a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento comunque connessa allo svolgimento delle attività e alle garanzie previste dal Contratto.
- 4.5. L'ASST garantisce che, nell'ambito della collaborazione con Roche – nei termini previsti in Premessa e al precedente articolo 3 – opererà in maniera pienamente conforme con le disposizioni di cui alla L. 449/1997.

5. CORRISPETTIVO

- 5.1. In virtù del Contratto, Roche si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione e ai sensi del Bando, l'importo complessivo pari a Euro 15.000,00 (*quindicimila/00*) oltre IVA corrisposto dietro presentazione di regolari fatture, comprensivo di tutte le spese per l'espletamento delle attività pattuite con le seguenti modalità:
- i. Euro 15.000,00 (*quindicimila/00*) oltre IVA, quale unica tranche a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese da emettere a novembre 2025 a titolo di contributo per l'avvio del progetto e a fronte di evidenza documentale che attesti l'avvio dello stesso;
- 5.2. i fini degli adempimenti di cui al punto 5.1, il codice destinatario di Roche da utilizzare per l'invio della fattura in formato elettronico è **SN4CSRI**.
- 5.3. Resta inteso che nel caso in cui l'ASST non procedesse – entro (3 mesi) dalla sottoscrizione del Contratto – all'avvio del Progetto di cui al Bando e delle attività di cui al punto 3.1 n. 2), l'ASST sarà tenuta a restituire immediatamente a Roche la prima tranche del corrispettivo. In tal caso, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e nessun ulteriore contributo sarà dovuto da Roche all'ASST.
- 5.4. L'ASST si impegna a fornire a Roche:
- i. report cadenzati (*mar2026 - set2026*) sullo stato di avanzamento del progetto, oltre a un report finale di chiusura al completamento dello stesso;
 - ii. evidenza della menzione del ruolo di Roche come sponsor di cui all'art. 3. - 3.1. - 2).

6. DURATA

- 6.1. Il Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.
- 6.2. Eventuali nuovi accordi tra le Parti saranno oggetto di nuove negoziazioni e formalizzati attraverso nuove scritture private.

7. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

- 7.1. L'ASST dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
- 7.2. L'ASST si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.
- 7.3. L'ASST garantisce inoltre di aver adottato il codice di comportamento ai sensi del DPR n. 62/2013.
- 7.4. In vigenza del presente Contratto, l'ASST si obbliga a mettere tempestivamente Roche a conoscenza di qualsiasi evento (tra i quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: apertura procedimenti ex D.lgs. 231/2001 a proprio carico, ricevimento di informazioni di garanzia, informative di indagini o notizie pubblicate su principali quotidiani; etc.) potenzialmente rilevante sotto il profilo delle fattispecie contemplate dal D.lgs. 231/2001.
- 7.5. Resta inteso che l'inosservanza da parte dell'ASST dei precetti di cui al D.lgs. 231/2001 sarà considerato da Roche un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà Roche a risolvere lo stesso con effetto immediato.

- 7.6. L'ASST dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interessi (ai sensi della regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei regolamenti interni adottati al riguardo presso la propria struttura) che possa precludere la sottoscrizione del Contratto con Roche.
- 7.7. Le Parti si impegnano a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi previsti nel Contratto nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, così come previsto dalla regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare in materia di codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché da eventuali piani e linee guida regionali adottate in materia.
- 7.8. L'ASST dichiara:
- che nell'esecuzione del Contratto, l'ASST è soggetto alla normativa italiana (Legge n.190/2012) in materia di prevenzione della corruzione e, pertanto, attua ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione;
 - che il Contratto non contrasta in alcun modo con i principi contenuti all'interno della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) 2025-2027.
- 7.9. Roche e l'ASST rispettivamente dichiarano:
- di non aver (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità ovvero dal compiere qualsiasi altra attività – con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un operatore sanitario o di qualunque altro soggetto, col fine di ottenerne un indebito vantaggio o beneficio personale;
 - che gli impegni assunti sulla base del Contratto in alcun modo perseguono lo scopo di aumentare, influenzare o raccomandare illecitamente la prescrizione, acquisto, fornitura o uso di prodotti e/o servizi di Roche;
 - che nessun compenso e/o contributo verrà elargito da Roche nei confronti del personale che opera all'interno dell'ASST, a titolo di retribuzione per le attività svolte ai sensi del Contratto, al di fuori di quanto pattuito nel precedente articolo 5.

8. TRASPARENZA

- 8.1. Ai sensi del Codice Deontologico Farmaindustria, Roche pubblicherà all'interno del proprio sito web aziendale l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria e di ciascun operatore sanitario, anche con riferimento ai corrispettivi e rimborsi riconosciuti per sponsorizzazioni, consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto ovvero finanziamenti per l'organizzazione di eventi congressuali (ad inclusione di eventi ECM) effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti.

Pertanto, l'ammontare della somma corrisposta da Roche all'ASST, ai sensi del Contratto, sarà oggetto di pubblicazione nominale e tale informazione resterà accessibile per tre anni sul sito www.roche.it.

9. INADEMPIMENTO

- 9.1. In caso di inadempimento di una delle Parti delle obbligazioni previste dal Contratto, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere lo stesso solo dopo aver diffidato l'altra Parte mediante PEC, nella quale venga specificata l'inadempienza rilevata e venga contestualmente offerto all'inadempiente un termine di 15 (quindici) giorni per rimediare all'inadempimento.
- 9.2. Qualora la Parte inadempiente non ponga rimedio a quanto richiesto entro e non oltre il termine concesso dall'altra Parte, secondo le modalità descritte al punto che precede, il Contratto si intenderà risolto di diritto nel giorno indicato in diffida come termine ultimo per adempiere utilmente l'obbligazione.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che la reciproca violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 8 costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..
- 10.2. La risoluzione si eserciterà mediante comunicazione a mezzo PEC dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ed avrà efficacia dalla data di spedizione.

11. RECESSO

- 11.1. Le Parti potranno recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da rendersi a mezzo PEC. Nell'ipotesi in cui Roche intenda recedere anticipatamente dal Contratto, dovrà corrispondere all'ASST i costi maturati alla data di esercizio del diritto di recesso, in considerazione delle attività già svolte in conformità al Contratto e dietro presentazione di adeguati giustificativi.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1. L'ASST non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Roche.

13. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

- 13.1 Si ricorda che qualora, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di vigilanza, si venisse a conoscenza di sospetti Eventi Avversi (EA), Situazioni Speciali * e Reclami legati all'uso di un prodotto (medicinale o dispositivo medico), è richiesto di segnalare tali eventi al Responsabile di farmacovigilanza della relativa struttura di appartenenza, o direttamente online seguendo le istruzioni sul sito AIFA (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>), o, in alternativa, direttamente al Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del prodotto che si sospetta abbia causato la reazione avversa.

* Caso di gravidanza, allattamento al seno, uso in popolazioni pediatrica o anziana, mancanza di efficacia, sovradosaggio, uso improprio, abuso, uso off-label (farmaco usato in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato), errore terapeutico (incluso quello intercettato o potenziale), esposizione professionale, eventi favorevoli imprevisti, dati relativi alla sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale (STIAMP), interazione tra farmaci, medicinali contraffatti (sia sospetti che accertati) e sospetti Eventi Avversi da azioni legali collettive.

14. MODIFICHE

- 14.1. Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni e qualsivoglia modifica ai contenuti del Contratto non potrà avvenire che a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 15.1. Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, saranno disciplinati delle leggi della Repubblica Italiana.
- 15.2. Il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roche S.p.A.

ASST Papa Giovanni XXIII

Andrea Gnesutta
Business Operations Head

dott. Francesco Locati
Direttore generale

Valentina Grimoldi
Procurement & Financial Accounting Leader

Allegato “A” – Bando
Allegato “B” – Manifestazione interesse
Allegato “C” – Lettera di accettazione ASST

Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali con contributi privati da erogarsi mediante contratti di sponsorizzazione o liberalità

Bando di riferimento:

P17 deliberazione n. 2156 del 15 dicembre 2016

Tipologia di riferimento: **P17-03**

☒ **Formazione e ottimizzazione dei processi aziendali**

☐ **Attività di sperimentazione studio, ricerca e sviluppo in campo medico scientifico, clinico, di perfezionamento**

☐ **Acquisito parere Comitato etico in data _____**

☐ **Parere Comitato etico da richiedere**

☐ **Non necessario parere Comitato etico**

Scheda di progetto P17-03-82

Data di emissione	4 luglio 2025
Titolo	Attivazione servizio iniezioni intravitreali San Giovanni Bianco
Periodo riferimento	30 agosto 2025 – 30 agosto 2026
Struttura proponente	SC Oculistica
Responsabile progetto	dott. Miroslav Kacerik SC Oculistica e-mail: mkacerik@asst-pg23.it
Referente del progetto	dott. Daniele Marchina SC Oculistica e-mail: daniele@marchina.it
Descrizione progetto	La degenerazione maculare senile e, in generale, le maculopatie risultano essere una delle principali cause di cecità nei paesi industrializzati: la tempestiva diagnosi nonché il rapido inizio di una terapia intravitreale risultano cruciali per rallentare la progressione della patologia prevenendo così il rapido e inesorabile calo della funzione visiva fino alla cecità legale. In questo contesto, l'attivazione di un servizio per iniezioni intravitreali presso il presidio San Giovanni Bianco, consentirebbe un maggiore accesso alle cure con conseguente riduzione dei tempi di attesa e, quindi, un miglior outcome visivo dei pazienti.
Obiettivi del progetto	Realizzare un nuovo servizio in cui eseguire iniezioni intravitreali (IVT) al fine di ridurre le liste d'attesa e migliorare l'assistenza ai pazienti con maculopatia, riducendo così il calo della funzionalità visiva e, in ultima



	istanza, la progressione verso una condizione di ipovisione e/o di cecità legale da parte degli stessi.
Fasi e tempi di realizzazione stimati	1 anno
Collaborazioni con altre strutture aziendali o altri soggetti esterni	Nessuna
Risorse professionali	1 figura di ortottista
Strumentazione	Sale operatorie e strumentazione già in dotazione nel presidio di San Giovanni Bianco
Contropartita per i finanziatori	Visibilità all'interno di spazi pubblicitari dedicati presso il presidio e nelle iniziative di comunicazione correlate all'apertura del servizio IVT
Finanziamento richiesto	€ 15.000,00 – € 18.000,00
Criteri e indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi	Rapporti semestrali relativi alla riduzione dei tempi di attesa nonché del numero di prestazioni effettuate presso il presidio di San Giovanni Bianco



Spett.le
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Ufficio Protocollo
ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Oggetto: riscontro all'Avviso di Sponsorizzazione per la ricerca di sponsor per il supporto al progetto dal titolo "Attivazione servizio iniezioni intravitreali San Giovanni Bianco" (Progetto) presso il presidio San Giovanni Bianco, di codesto Ospedale.

Roche S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, capitale sociale € 34.056.000 i.v., C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza 00747170157, in persona dei suoi procuratori dr. Andrea Gnesutta (C.F. GNSNDR75L29F704B) e dr.ssa Valentina Grimoldi (C.F. GRMVNT77S51F205S), domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito "Roche"),

recapito telefonico n. 039/247.1
PEC oftalmologia@roche.legalmail.it

Dr. Andrea Gnesutta e Dr.ssa Valentina Grimoldi procuratori di Roche, affiliata italiana del Gruppo Fritz Hoffmann-La Roche, attivo nel settore biotech e farmaceutico e nella ricerca medica e clinica, avendo preso visione dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor pubblicato sul sito di codesto rispettabile ente in data 04 luglio 2025 con scadenza in data 30 agosto 2025, ed essendo interessata a finanziare il progetto in oggetto,

CHIEDONO

l'ammissione per Roche in qualità di sponsor del progetto volto al miglioramento del servizio clinico prestato dalla SC Oculistica finalizzato realizzare un nuovo servizio in cui eseguire iniezioni intravitreali (IVT) al fine di ridurre le liste d'attesa e migliorare l'assistenza ai pazienti con maculopatia, riducendo così il calo della funzionalità visiva e, in ultima istanza, la progressione verso una condizione di ipovisione e/o di cecità legale da parte degli stessi.

Roche si propone di partecipare come sponsor del progetto mediante un finanziamento in denaro quantificato in Euro 15.000,00 (*quindicimila/00*) IVA inclusa da intendersi quale corrispettivo di contratto di sponsorizzazione a fronte del riconoscimento del contributo da parte del Vostro ente mediante veicolazione del nome e del segno distintivo di Roche tramite l'apposizione del logo istituzionale accompagnato dalla dicitura "realizzato con il contributo non condizionante". all'interno di spazi pubblicitari dedicati presso il presidio e nelle iniziative di comunicazione correlate all'apertura del servizio IVT.

I sottoscritti, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 483 del Codice Penale,

DICHIARANO

- di accettare tutte le clausole contenute nell'Avviso Pubblico;
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione.

Resta inteso che a seguito di eventuale accettazione della presente proposta sarà sottoscritto tra le Parti specifico accordo di sponsorizzazione per il supporto alla realizzazione del Progetto di cui al bando.

Roche S.p.A. - società unipersonale

Viale G.B. Stucchi 110,
20900 Monza (MB)
Capitale € 34.056.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese di Milano: 00747170157



Grati della Vostra attenzione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Roche S.p.A.

Monza, 25 agosto 2025



Firmato digitalmente da:
ANDREA GNESUTTA
Firmato il 26/08/2025 14:40
Seriale Certificato: 31940303

Valido dal 21/03/2025 al 21/03/2028
Andrea Gnesutta
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Business Operations Head

Firmato da:
GRIMOLDI VALENTINA
59811966BB5A48E

Valentina Grimoldi
Procurement & Financial Accounting Lead

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR n. 445/2000 dei procuratori firmatari di Roche
- Art. 94 e 95 d.lgs 36/2023 dei procuratori firmatari di Roche
- Documento di identità in corso di validità dei procuratori firmatari di Roche
- Sintetica descrizione dell'attività esercitata e curriculum aziendale dello sponsor



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Prot. 6677/25

Bergamo,

01 OTT. 2025

oftalmologia@roche.legalmail.it

Spett.le
Roche S.p.A
Viale G.B. Stucchi, 110
20900 MONZA

Oggetto: Progetto P17-03-82 "Attivazione servizio iniezioni intravitreali presidio San Giovanni Bianco" proposto dalla SC Oculistica.

Facendo seguito alla comunicazione di codesta Società dello scorso 26 agosto, si comunica la disponibilità da parte di questa Azienda ad accettare la somma di € 15.000,00, quale contributo destinato al progetto sopra richiamato.

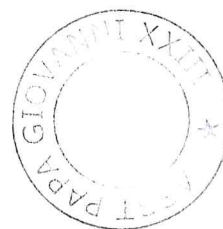
Si resta in attesa, pertanto, di ricevere il contratto di sponsorizzazione al fine di condividerne preliminarmente il contenuto, da trasmettere tramite PEC all'indirizzo: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

Si ringrazia per la disponibilità dimostrata e si inviano distinti saluti.

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da: Cristiana Palamara (035 2678983)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1800/2025)

Oggetto: ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ROCHE S.P.A. A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO P17-03-82 "ATTIVAZIONE SERVIZIO INIEZIONI INTRAVITREALI PRESIDIO DI SAN GIOVANNI BIANCO" PROPOSTO DALLA SC OCULISTICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/11/2025

Il funzionario
Dr. Torresani Alessandro

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 15.000		€ 15.000

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☐ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☒ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 04/11/2025

Il funzionario
Dr. Torresani Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
401810190	Contributi c/esercizio da privati vincolati			€ 15.000		€ 15.000

Bergamo, 04/11/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1800/2025

ad oggetto:

ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ROCHE S.P.A. A TITOLO DI
SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO P17-03-82 "ATTIVAZIONE SERVIZIO INIEZIONI
INTRAVITREALI PRESIDIO DI SAN GIOVANNI BIANCO" PROPOSTO DALLA SC OCULISTICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
